

TI_GERICHTE 9.2013.15 vom 17. Januar 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-01-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2013.15

FR: TI_GERICHTE 9.2013.15 du 17 janvier 2013

IT: TI_GERICHTE 9.2013.15 del 17 gennaio 2013

Regeste

Costi di gestione (mercede, tasse e spese) di una misura a protezione del minore (in casu collocamento presso un istituto). Procedura stralciata per transazione. Soccombenza dei genitori e conseguente pagamento dei costi peritali. (cfr. Decisione del Tribunale federale 5A_96/2013)

Erwägungen

E. 1

Con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione), i procedimenti pendenti sono continuati dalla nuova autorità competente; si applica il nuovo diritto di procedura (art. 14 a cpv. 1 e 2 Titolo finale del Codice civile). L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv.

E. 3

Litigiosa è solo la questione della soccombenza di RI 2 e RI 1 nella procedura – stralciata per transazione – in merito al collocamento del figlio RI 3 presso il C_____ e il conseguente pagamento della nota d'onorario della dott. _____ C_____ (fr. 13 800.–). Al riguardo giova ricordare che l e spese occasionate da una procedura a protezione del figlio non rientrano negli oneri di mantenimento a carico dei genitori (art. 276 cpv. 1 CC), ma seguono l'esito della procedura medesima e vanno addebitati al figlio, sempre che il procedimento si concluda con l'emanazione di misure protettive. In tal caso i genitori devono sì farsi carico dei costi, ma non in forza dei loro doveri di mantenimento, bensì in virtù dei loro doveri generali di assistenza nei confronti del figlio (RtiD I-2008 pag. 1010 n. 15c). Se la procedura a protezione del figlio si conclude senza che l'autorità tutoria adotti misure concrete, per contro, le spese di procedura non possono essere addebitate al figlio né ai genitori, salvo che questi o il figlio le abbiano provocate con un comportamento repressibile (RtiD I-2008 pag. 1010 n. 15c, consid. 6 non pubblicato).

E. 4

In concreto, quando la Commissione tutoria ha incaricato la dott. _____ C_____ di eseguire una valutazione su RI 3 avrebbe dovuto richiedere un preventivo di spesa. Tanto più sapendo che i costi sarebbero potuti finire – indirettamente – a carico ai genitori (obbligo di assistenza fra parenti: sopra, consid. 3) e che , non fossero stati in grado di finanziare l'esborso, costoro avrebbero dovuto postulare subito l'assistenza giudiziaria (DTF 130 I 182 consid. 3), una richiesta di assistenza giudiziaria non potendo avere effetto

retroattivo (Rep. 1994 pag. 385; RDAT I-1996 pag. 306). Nel caso in rassegna i ricorrenti non pretendono di essere privi di mezzi per coprire i costi loro addebitati dall'Autorità di vigilanza. Non avendo subito alcun pregiudizio, non possono quindi dolersi al riguardo. Né – debitamente patrocinati – mai hanno richiesto un preventivo di spesa né hanno instato per il beneficio dell'assistenza giudiziaria.

E. 5

In ogni caso, in concreto i genitori vanno comunque sia considerati soccombenti nella procedura nella quale la nota d'onorario della dott. C_____ è stata emessa. Il reclamo pertanto vede la sua sorte segnata per i motivi in appresso. a) Durante un incontro a scuola tra, fra le altre, RI 1 e le docenti di RI 3 è emerso che “già in prima elementare erano state notate forme di aggressività”. Le docenti hanno poi rilevato che a volte lo studente lancia “delle sedie in classe” oppure accade che “butti in terra le cose che ha sul banco, che spacchi degli oggetti, che prenda un compagno per il collo, che dica di voler infilzare i compagni con una spilla di sicurezza, che rincorra gli altri con dei sassi, che insulti altri bambini, insomma che perda il controllo delle sue azioni” (Note dell'incontro del 30.3.2009 in: cartelletta “corrispondenza” nella busta verde annessa all'incarto richiamato, pag. 1). Al medesimo incontro, la dott. Ca_____ ha indicato di ritenere “importante avviare un lavoro che permetta ad RI 3 di trovare strategie alternative a quelle utilizzate attualmente per sfogare la sua rabbia” (incontro citato, pag. 2). b) A_____ H_____, animatrice del doposcuola, ritiene RI 3 una “persona intelligente e molto sensibile”, ma “spesso confrontato con forti emozioni che si manifestano in maniera improvvisa e inaspettata” e in quei frangenti RI 3 “non è in grado di tener conto della regola del rispetto verso lo spazio e i suoi compagni”: La stessa rivela poi che comunque sia “ad oggi” il bimbo “frequenta il Doposcuola con piacere [...] con un atteggiamento che si è modificato più positivamente sia verso lo spazio che i suoi compagni di gioco” (nota del maggio 2009 in: cartelletta “corrispondenza” nella busta verde annessa all'incarto richiamato). c) L_____, direttrice dell'istituto scolastico di M_____, ha indicato che RI 3 ha “atteggiamenti aggressivi e spropositati nei confronti dei compagni”. Ciò posto, la scuola aveva “suggerito una terapia per il bambino e anche per i genitori, ma questi non hanno mai ritenuto di dover dar seguito ai suggerimenti, anzi da quel momento hanno interrotto qualsiasi tipo di contatto con il sostegno” (osservazioni di L_____ quale “situazione familiare C_____ e D_____” in: cartelletta “corrispondenza” nella busta verde annessa all'incarto richiamato). La stessa direttrice ha anche ricordato che in caso di discussioni, RI 3 “prende in mano una ciotola e faceva per tirarla” o ancora “minacciava un compagno con una spilla di sicurezza aperta, oppure li prendeva per il collo”. Spiegata la situazione alla madre, quest'ultima ha invece “sempre dato la responsabilità ad altri” (interrogatorio di L_____ del 14 maggio 2009 in: cartelletta “verbali” nell'incarto citato, pag. 3 seg.). Infine, l'interrogata ritiene che “la segnalazione alla CTR [...] sia stata necessaria per aiutare il bambino” (interrogatorio citato, pag. 4). d) Nel loro reclamo all'Autorità di vigilanza sulle tutele, RI 2 e RI 1 hanno più volte ribadito di volere vedere RI 3 reinserito “nel suo ambiente” (ricorso, pag. 10), e meglio “nella sua classe” (ricorso, pag. 11) di “M_____” (ricorso, pag. 13). Certo, con l'accordo transattivo concluso all'udienza del 9 marzo 2010 (sopra, consid. C), RI 3 è rientrato a tempo parziale in una scuola comunale e per il resto del tempo è rimasto presso il C_____ – sconfessando così solo parzialmente la decisione della Commissione tutoria regionale –; tuttavia, la struttura nella quale è rientrato non è stata la “sua classe” di M_____, ma una classe nella scuola elementare di B_____, il ritorno a M_____, a detta del

C _____, non era “opportuno” (rapporto citato, pag. 3). Pur riconoscendo come “positiva” l'esperienza, il C _____ rileva che RI 3 fatica ancora a interagire con i compagni, sicché il bimbo e i genitori “poss[o]no ancora beneficiare di un lavoro con noi”, a tal punto che una presa a carico di RI 3 è stata evocata anche per la ripresa dell'anno scolastico 2010/2011 durante il quale egli sarebbe andato alle Scuole Medie (rapporto citato, pag. 3). Tutto ciò posto i genitori vanno in ogni caso considerati soccombenti, benché l'autorità tutoria non sia esente da rimproveri per come ha gestito il tema dei costi. e) Dagli atti emerge dunque che una valutazione di RI 3 era necessaria. E ciò per capire l'origine dei suoi comportamenti nei confronti dei compagni. Certo, l'episodio subito da RI 3 – poi sfociato in un'azione penale – può avere aggravato la situazione, ma non può essere considerato la causa dei suoi atteggiamenti in classe, siccome gli stessi si manifestavano già prima. Si consideri poi che come traspare dal rapporto del 30 giugno 2010 del C _____, l'inserimento di RI 3 in quel contesto terapeutico era necessario, ciò perché, in alcune situazioni specifiche, i genitori di RI 3 pareva che andassero “talvolta in difficoltà nel sostenere RI 3 a prendere distanza ed elaborare le diverse situazioni conflittuali che loro figlio si trova a vivere” (pag. 2 in: cartelletta “corrispondenza” nell'incarto citato). E ciò, senza nascondere che per la dott. F _____, che segue da anni RI 3, egli è “un bambino intelligente che sa ragionare bene” (“Note dell'incontro del 30.3.2009 in: cartelletta “corrispondenza” nella busta verde annessa all'incarto richiamato, pag. 2 in alto).

E. 6

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 28 LPamm). Non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato per osservazioni.

E. 7

Per quel che è dei rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione del figlio il ricorso in materia civile è ammissibile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF). Ciò non vale però per quanto attiene all'addebito dei costi procedurali (fr. 13 800.–), il cui valore non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la decisione impugnata confermata. 2. Gli oneri del reclamo, consistenti in: a) tassa di giustizia (ridotta) fr. 250.– b) spese fr. 50.– fr. 300.– sono posti a carico dei reclamanti. Non si assegnano ripetibili. 3.

Notificazione: -; Comunicazione: - Il presidente

vicecancelliera giudice Franco Lardelli

La

Alessia Leoni Romelli

Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.